

Newsletter

*A cura di Prof. Avv. Andrea Giovanardi e Avv. Diego Zucal
(Studio legale Tosi, sede di Vicenza)*

Tassazione dei prodotti energetici

1. Premessa

L'Unione Europea, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai prodotti petroliferi, ha dato un notevole impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

A tale scopo, la direttiva 2003/96/CEE, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, stabilisce che gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni del livello di tassazione dei prodotti energetici da fonte rinnovabile. E' considerata proveniente da fonti rinnovabili, ossia non fossili, l'energia eolica, solare, aerotermica, da biomassa, da gas residuati dai processi di depurazione, da biogas, *etc.* (elenco completo all'art. 2 della direttiva 2009/28/CE).

La finalità della *newsletter* è quella di tenere aggiornati gli operatori economici in merito alla fiscalità dei prodotti energetici, con particolare riguardo al comparto delle biomasse. L'aggiornamento si basa sul costante monitoraggio delle principali novità legislative, giurisprudenziali e di prassi che investono il settore *oil and gas*, nonché quello dell'energia elettrica.

2. I biocarburanti e la loro tassazione

I biocarburanti sono carburanti liquidi o gassosi, per i trasporti, ricavati dalla biomassa, definita come la <<*parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani*>> (art. 2, direttiva 2009/28/CE).

Più in dettaglio, i biocarburanti sono classificati in biocarburanti di prima e di seconda generazione. Fra i biocarburanti di seconda generazione si annoverano il bioetanolo (alcol che si ottiene mediante un processo di fermentazione degli zuccheri semplici), il biodiesel (reazione chimica di oli vegetali o grassi animali con alcole metilico), il biometanolo, (metanolo ricavato dalla biomassa), il biodimetil etero, gli idrocarburi sintetici, il bioidrogeno e gli oli vegetali.

Come noto, l'imposta gravante sui carburanti e sui combustibili <<tradizionali>> (benzina, petrolio lampante, gasolio, olio combustibile, *etc.*), nonché sul consumo dell'energia elettrica, è l'accisa.

I prodotti energetici <<innovativi>>, ossia diversi da quelli <<tradizionali>>, laddove utilizzati per la carburazione e combustione, sono invece tassati per equivalenza. Questo significa che i biocarburanti assumono il trattamento fiscale del prodotto energetico a cui si sostituiscono.

Di seguito sono riportate le aliquote agevolate attualmente vigenti relative ai principali prodotti <<innovativi>> (art. 22-*bis* del Testo unico accise e decreto MEF 3 settembre 2008, n. 156).

Prodotto	Base imponibile	Carburazione - €	Combustione - €
Biodiesel	1000 L	20% dell'aliquota applicata al gasolio usato come carburante (pari a € 617,40 per mille litri)	
Bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola	1000 L	€ 289,22	
E.T.B.E. derivato da alcole di origine agricola	1000 L	€ 298,92	
Additivi e riformulanti prodotti da biomasse	1000 L	Benzina senza piombo: € 289,22 Gasolio, escluso biodiesel: € 245,32	

Si riportano anche le aliquote accisa dei principali prodotti energetici <<tradizionali>> (Allegato I, Testo unico accise).

Prodotto	Base imponibile	Carburazione - €	Combustione - €
Benzine	1000 L	€ 728,40	
Gasolio	1000 L	€ 617,40	
GPL	1000 kg	€ 267,77	€ 189,94458
Gas naturale	metri cubi	€ 0,003310	Usi industriali € 0,012498

[Biometano. In vigore il decreto di incentivazione alla produzione](#)

Il 20 marzo 2018 è entrato in vigore il decreto 2 marzo 2018, del MISE, per la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

Fra gli obiettivi del decreto vi è quello di incrementare la produzione di biometano avanzato a partire <<da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse>>.

In particolare, la produzione del biometano è incentivata mediante il riconoscimento, al produttore, del valore del Certificato di Immissione in Consumo, fissato in € 375.

Tale importo deve essere sommato al valore di mercato del prodotto. Più precisamente l'art. 6, comma 1, del decreto, stabilisce che <<il ritiro (di metano) viene effettuato a un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%>>.

Gli incentivi testé menzionati sono applicati agli impianti di produzione di biometano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelli esistenti <<riconvertiti>> per la produzione di biometano. Gli impianti, nuovi e riconvertiti, dovranno, per usufruire degli incentivi, entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2022.

Il decreto non prevede agevolazioni sotto il profilo delle accise e delle imposte sul gas naturale (art. 1, comma 11, decreto 2 marzo 2018).

[4. GSE: nel settore delle energie rinnovabili gli incentivi sono cumulabili](#)

Un imprenditore ha richiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di confermare la possibilità di usufruire, cumulativamente, degli incentivi previsti dal decreto del MISE 6 luglio 2012 (<<certificati verdi>>) e del *super* (ammortamento al 140%, legge n. 208 del 2015) e *iper* (ammortamento al 250%, legge n. 232 del 2016) ammortamento fiscale.

Il GSE ha risposto in maniera affermativa, stabilendo la possibilità di beneficiare degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili unitamente alle agevolazioni fiscali in materia di ammortamento (chiarimenti ai quesiti di ottobre 2018).

Tale aspetto, peraltro, era già stato chiarito dall'Amministrazione finanziaria, la quale aveva confermato, in linea generale, la cumulabilità di *super* e *iper* ammortamento con altre misure agevolative, anche di natura non tributaria (Agenzia delle Entrate, circolare 30 marzo 2017, n. 4).

Vicenza, dicembre 2018